

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 30 marzo 2021, n. 59

Rettifica della D.D. n. 201 del 10 dicembre 2020 relativa alla proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012 della D.D. n. 99 del 26 giugno 2020, di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 3,00 MWe sito nel comune di Castelnuovo della Daunia (FG) loc. "Strettola", e relative opere di connessione costituite da una Sotto Stazione Utente 20/150kV connessa alla nuova sezione a 150 kV di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Torremaggiore (FG);- di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV che sarà collegata in entra – esce sulla linea RTN a 380 kV "Foggia – Larino" (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017). Società Wind Energy Project 3 S.r.l. con sede legale in San Severo(FG), Viale 2 Giugno, 385.

Preso d'atto della conservazione del termine di validità di inizio lavori per 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 3 bis "Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. b) del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 03.12.2020).

IL DIRIGENTE VICARIO

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

la D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA 2.0", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni; la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 22.12.2020 di attribuzione, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 delle funzioni vicarie ad interim della Sezione "Infrastrutture Energetiche

e Digitali afferenti al Dipartimento "Sviluppo Economico" al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione.

Rilevato che:

alla Società Wind Energy Project 3 S.r.l. con sede legale in San Severo(FG), Viale 2 Giugno, 385 con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 26.06.2020 è stata rilasciata di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 3,00 MWe sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) loc. "Strettola", e relative opere di connessione costituite da una Sotto Stazione Utente 20/150kV connessa alla nuova sezione a 150 kV di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Torremaggiore (FG);- di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV che sarà collegata in entra – esce sulla linea RTN a 380 kV "Foggia – Larino" (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017) notificata alla società il 30.6.2020;

alla Società WEP3 S.r.l. è stata concessa, con Determinazione Dirigenziale n. 201 del 10 dicembre 2020, proroga di inizio lavori di mesi dodici ai sensi dell'ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e ss.mm.ii., fissando il nuovo termine al 30 dicembre 2021.

la società WEP3 S.r.l., con nota agli atti al prot. AOO_159 – 9.03.2021 – 0002419 ha formulato, richiesta di applicazione delle disposizioni legislative e soprattutto in forza e per gli effetti della legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 3.12.2020) di:

- 1) rettificare, per sopravvenuta modifica normativa, la DD. 201/2020 di concessione della proroga concessa ai sensi dell'ex. Art.5 comma 21 della L.R. 25/2012;
- 2) procedere alla rideterminazione del termine di inizio lavori concesso fino al 30 dicembre 2021, fissando la scadenza a 90 giorni dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria;

Premesso che:

l'art. 103 co. 2 del L. n. 27/2020 ha disposto, che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 3.12.2020) recante: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anni 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, ha modificato il DL. 125/20;

In virtù di tale modifica legislativa, di cui all'art. 3 bis "Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. a) l'art. 103 co.2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L. 159/2020 è oggi così vigente: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";

mentre all'art. 3 bis "Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza" il co. 1 lett. b) l'art. 103 co. 2

del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L.159/2020 è oggi così vigente “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.

Dato atto :

- che la D.D. n. 99 del 26.6.2020 è stata pubblicata sul BURP n. 96 del 2.07.2020 e che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto di Autorizzazione Unica inizialmente previsto entro il 30.12.2020;
- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 201 del 10.12.2020 di proroga dei termini di inizio lavori di 12 mesi, ai sensi dell’ex. art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012 è stata pubblicata sul BURP n. 172 del 24.12.2020 fissando nuova data al 30.12.2021;
- che per effetto della modifica dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020 il provvedimento di Autorizzazione Unica citato deve ritenersi vigente;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di:

Prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020.

Ai sensi della normativa sopra indicata, si afferma che l’inizio dei lavori previsto nella D.D. n. 201/2020 si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data “*dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 201 del 10 dicembre 2020 nella parte inerente la proroga del termine di inizio lavori concessa per mesi 12 (dodici), la stessa viene confermata con efficacia dalla data di scadenza di 90 giorni “*dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

Di prendere atto della comunicazione della Società WEP3 Srl, acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 9.3.2021 – 002419 delle motivazioni in esse contenute in merito ai lavori per Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 3,00 MWe sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) loc. “Strettola”, e relative opere di connessione costituite da una Sotto Stazione Utente 20/150kV connessa alla nuova sezione a 150 kV di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Torremaggiore (FG);- di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV che sarà collegata in entra – esce sulla linea RTN a 380 kV “Foggia – Larino” (FG) (autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017), notificata alla società in data 30.6.2020.

Prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020.

Ai sensi della normativa sopra indicata, si stabilisce che l’inizio dei lavori previsto nella D.D. n. 201/2020 si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data “*dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 201 del 10 dicembre 2020 nella parte inerente la proroga del termine di inizio lavori concessa per mesi 12 (dodici), stabilendo che la stessa viene confermata con efficacia dalla data di scadenza di 90 giorni “*dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 6 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all’Albo Telematico nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o ai Comuni di Castelnuovo della Daunia e Torremaggiore;
 - o alle Società “Wind Energy Project 3 Srl” a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente Vicario
Dott. Giuseppe Pastore**